

16718/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma – II Sez. Lavoro

in persona del Giudice del Tribunale di Roma, dr. ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 17 ottobre 2012, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ex art. art. 28 Statuto dei Lavoratori, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro R.G. n° 27394 dell'anno 2012, vertente

TRA

Cobas-Comitati di base della Scuola - Esecutivo Provinciale di Roma, in p. del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Gorizia 52, presso lo studio dell' Avv. to Marco Tavernese che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori

Ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Scuola Media Statale **Gramsci** di Roma, Circolo didattico Statale **Aleide De Gasperi**, Istituto di Istruzione Superiore **delle Sette Chiese di Roma**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via **dei Portoghesi, 12**, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dall'Avv.to **Andrea Fedeli**

Convenuto

Motivi in fatto e diritto

1. Con ricorso depositato in opposizione depositato il 10 agosto 2012, il ricorrente in epigrafe, ha chiesto la revoca del decreto ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, emesso da questo Tribunale in data 26 luglio 2012 col quale era stata ritenuta non fondata la tutela azionata per difetto di idonea prova, offerta da parte ricorrente, sull'avvenuta designazione da parte del Dirigente Scolastico di alcuni docenti aderenti all'organizzazione in sindacale in epigrafe allo

ep

ep

svolgimento delle prove Invalsi per i giorni 9, 10 e 16 maggio nonché per la mancata prova e offerta di prova dell'avvenuta sostituzione dei medesimi aderenti a sciopero proclamato il 3 aprile 2012 con altri docenti, non aderenti allo sciopero per i medesimi giorni.

2. Ha dedotto il ricorrente che il provvedimento emesso doveva ritenersi non idoneamente motivato perché nulla era stato espressamente argomentato sulle richieste prove orali, capitolate in ricorso e tese a dimostrare proprio i fatti ritenuti non provati dal Giudice di prime cure.

3. Si è costituita parte convenuta che con memoria depositata il 16 ottobre 2012 ha eccepito che per il Prof. Di Lonardo, aderente allo sciopero non era stata disposta alcuna sostituzione come da registri scolastici per il giorno 5 maggio 2012 delle classi 3^a e 5^o C ; per la Prof. Cassarà assente il giorno delle prove Invalsi era stata disposta la sostituzione da parte dei Professori **Capozza** e **Amato**, nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività scolastica. Rilevava altresì che le insegnanti Tomassetti e Di Stasio non era stata disposta designazione all'attività di somministrazione delle prove Invalsi e che comunque non essendo presenti le stesse il giorno 9 maggio 2012, erano state indicate come somministratrici delle prove Invalsi le Professoressa **Di Liballo** e **D'Onofrio**, nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività scolastica.

4. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha richiesto l'accoglimento del ricorso, tenuto conto che, ad eccezione di quanto eccepito per il Prof. Di Lonardo, la stessa parte resistente aveva confermato per gli altri insegnanti il mancato svolgimento delle prove Invalsi e l'avvenuta loro sostituzione con altro personale. Nessuno è invece comparso per la parte resistente.

5. Al fine di decidere la presente controversia appare necessario evidenziare che per le insegnanti Cassarà, Tomassetti e Di Stasio, la stessa parte resistente ha dato atto della loro assenza in servizio nei giorni 9 e 10 maggio 2012 e non ha contestato l'avvenuta loro adesione alla proclamazione dello sciopero indetto dai Cobas Scuola il giorno 3 aprile 2012 per i giorni 9,10 e 16 maggio 2012 contro le prove Ivalsi. Al contempo sempre per i medesimi docenti è pacifica la sostituzione disposta per i giorni 10 maggio e 9 maggio 2012 con i docenti indicati.

6. Come dedotto da parte ricorrente la sostituzione del personale in sciopero è stata disposta

non per lo svolgimento delle attività specificatamente indicate dall'art. 2 L. 146/90 e dall'2 dell'Accordo allegato al CCNL 1998-2001 del comparto scuola, non rientrando lo svolgimento dell'attività di somministrazione delle prove Invalsi nella tipologia dei servizi essenziali ivi previsti, da considerarsi tassativa.

6. Il ricorso merita pertanto accoglimento per quanto di ragione, ad esclusione cioè di quanto allegato per il Prof. Di Lonardo perché non provata la sua avvenuta sostituzione ; in ragione dei limitati effetti della condotta antisindacale posta in essere che non risulta essere stata oggetto di particolare pubblicità, non si ravvisano gli estremi per disporre le richieste forme di pubblicità del presente provvedimento da parte di questo Ufficio.

7. In relazione alle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, considerata la novità della questione trattata, si ravvisano idonee ragioni per compensarle per la metà di entrambe le fasi di giudizio, restando la residua metà a carico di parte convenuta ; liquidazione segue in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sul ricorso in opposizione ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, presentato da **Cobas-Comitati di base della Scuola - Esecutivo Provinciale di Roma**, in p. del l.r.p.t., il 10 agosto 2012, :

1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca del Decreto emesso da questo Tribunale il 26 luglio 2012 ;

2. Accerta e dichiara antisindacale la condotta tenuta dai Dirigenti degli Istituti scolastici "Scuola media Statale **Giuseppe** di Roma e "Circolo Didattico Statale **Aleide De Gasperi**" nei giorni 10 maggio 2012 e 9 maggio 2012 nei confronti di Professori Cassarà Francesca, Tomassetti Clorinda e Di Stasio Lucia ;

3. Ordina ai predetti convenuti la cessazione dell'attività antisindacale per cui è giudizio ;

4. Dichiara compensate per la metà le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente la restante metà che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a e c.p.a

Roma 17 ottobre 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora PATRIZZI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 OTT 2012

Roma il
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora PATRIZZI

Il Giudice

Roberto Pellicani